

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **842/1988** (ECLI:IT:COST:1988:842)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **05/07/1988**

Deposito del **21/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12891**

Atti decisi:

N. 842

## ORDINANZA 5-21 LUGLIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da D'Amore Antonio, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 25 marzo 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità della domanda di trattamento privilegiato ordinario per le "lesioni";

che, secondo il giudice remittente, la norma denunciata contrasterebbe con il principio posto dall'art. 76 della Costituzione, in quanto il Governo avrebbe superato il limite della delega legislativa ad esso conferita dall'art. 6, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

che, in particolare, la presunta violazione della delega - in base alla quale il Governo avrebbe dovuto provvedere alla raccolta delle disposizioni in vigore in testi unici - viene ravvisata nel fatto che l'art. 169 del d.P.R. 1092/1973 impone lo stesso termine di cinque anni per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, sia che si tratti di "infermità", sia che si tratti di "lesioni", laddove la corrispondente norma del decreto legislativo luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (art. 9), prevedeva detto termine soltanto per le "infermità";

che, in tal senso, il Governo ha introdotto la decadenza del diritto alla pensione anche per le "lesioni", non prevista dalle precedenti disposizioni, incidendo in modo restrittivo nella sfera dei diritti dei pubblici dipendenti;

Considerato che la menzionata norma delegante attribuiva espressamente al Governo il potere di apportare alle disposizioni in vigore "le modifiche e le integrazioni necessarie per il loro coordinamento e ammodernamento...";

che, con la norma censurata, il legislatore ha modificato l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 497 del 1916, integrandolo con la previsione delle "lesioni" accanto a quella delle "infermità", già contenuta nel predetto testo normativo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*